

**COSTITUZIONE DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
CON CONFERIMENTO DI BITCOIN**

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventiquattro marzo duemilaquindici, in Arezzo nel mio studio in Galleria Valtiberina n. 9,

(24 marzo 2015)

davanti a me **Giacomo Pieraccini**, Notaio residente in Arezzo, iscritto nel Collegio Notarile di Arezzo,

E' PRESENTE IL SIGNOR

BERTANI Thomas, nato a Verona (VR) il 29 novembre 1991, residente a San Pietro in Cariano (VR), Via Santa Caterina da Siena n. 22, Codice Fiscale BRT TMS 91S29 L781X.

Comparsa detto, della cui identità personale io Notaio sono certo, previa dichiarazione di essere cittadino italiano, domiciliato alla indicata residenza, innanzi tutto

premette:

-1) che il comparsa, volendo procedere alla costituzione di una società a responsabilità limitata, si è determinato di conferire quelli che sono considerati "*new properties*" e cioè bitcoin; il bitcoin può essere definito quale valuta virtuale digitale decentralizzata basata sul *peer-to-peer* e sulla crittografia su una *blockchain* condivisa e non regolamentata, intendendolo quale rappresentazione digitale di un valore non emesso da autorità (centrale o pubblica), non necessariamente collegata a moneta a corso legale che può essere usata come mezzo di scambio o trasferita, immagazzinata o commercializzata elettronicamente; l'art. 2464 codice civile, prevedendo al secondo comma che possono essere conferiti gli elementi dell'attivo suscettibili di una valutazione economica, comprende tutto ciò cui può essere attribuito un valore.

Il bitcoin è soggetto ad una valutazione da parte di alcuni operatori ed è scambiato su mercati non regolamentati. Alcuni operatori sono autorizzati dalle rispettive autorità di vigilanza (Bitcoin.de in Germania, Safello in Svezia, Dagensia in Repubblica Ceca) che hanno riconosciuto il bitcoin all'interno dei propri ordinamenti. Banca d'Italia, con comunicato del 30 gennaio 2015, ha stabilito che le valute virtuali (sia centralizzate sia decentralizzate quali il bitcoin) sono strumenti di pagamento leciti, riconoscendo la legittimità dello strumento;

-2) che, conseguentemente, il medesimo signor BERTANI Thomas ha conferito incarico al dr. Stefano CAPACCIOLI, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili tenuto presso il Ministero della Giustizia, ai sensi dell'articolo 2465 del Codice Civile, affinché provvedesse alla redazione di una relazione di stima per la valutazione dei bitcoin da conferirsi;

-3) che l'esperto come sopra nominato provvedeva all'adempimento del commesso incarico con la redazione di una relazione

Registrato in
AREZZO
il 25/03/2015
n. 1846 Serie 1T
Esatti Euro 356,00

di stima, asseverata con giuramento dinanzi a me Notaio come da verbale in data odierna, appunto, ai miei rogiti; detta relazione con relativa asseverazione, omessane la lettura per espressa dispensa ricevutane dai componenti, al presente atto allegasi sotto la lettera "A";

-5) che dalla allegata relazione peritale il valore netto dei 45 (quarantacinque) bitcoin conferendi ammonta a Euro 10.462,50 (diecimila quattrocentosessantadue virgola cinquanta);

-6) che il componente intende fissare l'importo del capitale della costituenda società in Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), con conseguente imputazione a riserva della eventuale differenza tra il valore dei bitcoin conferendi e la quota di partecipazione al capitale del conferente.

Tanto premesso,

parte integrante e sostanziale del presente atto, si dà atto di quanto segue:

TITOLO 1 - CONSENSO

Il signor BERTANI Thomas costituisce una società a responsabilità limitata con unico socio denominata

ORACLIZE S.R.L..

TITOLO 2 - CAPITALE E CONFERIMENTI

Il capitale sociale è fissato in 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) Euro, diviso in quote ai sensi di legge, interamente spettante all'unico socio signor BERTANI Thomas.

Il costituito signor BERTANI Thomas dichiara di conferire nella costituita società, i bitcoin in premessa meglio indicati, del valore attestato nell'allegata perizia giurata di stima e così per Euro 10.462,50 (diecimila quattrocentosessantadue virgola cinquanta), come esposto in premessa; ciò dandosi atto che l'importo nominale della quota da emettersi a fronte del conferimento effettuato dal signor BERTANI Thomas non è superiore al valore risultante dalla allegata relazione peritale della quotazione dei bitcoin conferiti, come attestato nella relazione stessa, e che la differenza contabile tra il valore conferito e la suddetta quota di capitale sarà appostata in apposita riserva.

Conseguentemente il capitale della società risulta sottoscritto e versato per l'intero importo di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).

Il conferimento dei bitcoin da parte del signor BERTANI Thomas viene effettuato tramite trasferimento dall'indirizzo

"1CXGwYxPo7SANCjuJNC3f16MZN2NjhKvxA", ove trovati depositati i bitcoin in discorso, avente beneficiario il conferente BERTANI Thomas, all'indirizzo

"17Pmk7rGGXKopNfF8boxyBxyKowEB2tocP" del protocollo Bitcoin, avente come beneficiario ORACLIZE S.R.L., la cui chiave privata viene consegnata nelle mani dell'Organo Amministrativo nominato con il presente atto.

Relativamente al presente conferimento:

- il conferente dichiara che i bitcoin conferiti sono nella sua materiale disponibilità, avendoli acquistati per mezzo bonifici bancari presso la piattaforma gestita da Bitcoin Deutschland AG, Herford Germany, società che agisce quale agente di FIDOR BANK AG, autorizzato da BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht);
- il conferente garantisce espressamente il buon esito delle transazioni sopra descritte al fine che i bitcoin conferiti siano nella totale disponibilità di ORACLIZE S.R.L.;
- il conferente presta garanzia per evizione come per legge;
- per quanto qui non espressamente previsto si fa riferimento alle norme del codice civile in tema di trasferimento di beni mobili.

TITOLO 3 - NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'

L'organizzazione ed il funzionamento della società sono stabiliti nel seguente statuto sociale:

"DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

Articolo 1 E' costituita la società a responsabilità limitata denominata **"ORACLIZE S.R.L."**.

Articolo 2 La società ha sede in San Pietro in Cariano (VR).
Con le formalità di legge potranno essere istituite e/o soppresse sedi secondarie, filiali, succursali, uffici e rappresentanze sia in Italia che all'estero.

Articolo 3 La Società ha per oggetto le seguenti attività:

a) consulenza ed assistenza informatica, sviluppo di siti web, di piattaforme informatiche, di sistemi decentralizzati di transazione, creazione di piattaforme di scambio per la creazione e gestione "smart contract";

b) sviluppo di prodotti, brevetti, servizi relativi a attività informatiche basate sulla crittografia e sulla tecnologia "blockchain";

c) acquisto ed utilizzo delle rappresentazioni digitali di valore, utilizzate, su base volontaria, come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi (cd. valute virtuali), loro gestione, detenzione ed intermediazione; con precisazione che dette valute virtuali non sono emesse da banche centrali o da autorità pubblica, non costituiscono moneta legale e non sono assimilabili alla moneta elettronica;

con l'espressa previsione che le attività di cui ai precedenti punti a), b) e c), l'attività di emissione di valuta virtuale, di conversione di moneta legale in valute virtuali e viceversa e di gestione dei relativi schemi operativi non potranno in alcun modo riguardare attività "riservate", quali, a titolo non esaustivo, l'attività bancaria e l'attività di raccolta del risparmio, l'attività di prestazione di servizi di pagamento e l'attività di prestazioni di servizi di investimento;

d) emissione, distribuzione, intermediazione, gestione e consulenza di carte prepagate, voucher, gift cards, buoni sconto;

e) la ricerca, la progettazione per conto proprio, la produzione e la diffusione, anche su supporti o mezzi informatici e telematici, nonché la commercializzazione e la vendita, anche per conto terzi, di ogni tipo di bene, servizio, supporto, consulenza e formazione, utilizzando strumenti informatici, telematici, elettronici, multimediali, su internet ed attraverso ogni tipo di telecomunicazione, dei prodotti e servizi editoriali e grafici; la progettazione, la realizzazione e la commercializzazione di software di qualsiasi natura;

f) la consulenza, progettazione e la gestione di reti telefoniche, telematiche, elettroniche, multimediali e per la trasmissione vocale, video, dati, comprese quelle peer-to-peer;

g) la consulenza ed assistenza nella gestione dell'organizzazione aziendale e dei prodotti software, nell'utilizzo di elaboratori elettronici di qualsiasi tipo ed adibiti a qualsiasi attività; la vendita e la messa a disposizione di accessi internet, la realizzazione per conto proprio e di terzi di pagine web e ricerche di mercato;

h) il commercio, anche nella forma elettronica (e-commerce), e/o vendita a distanza, e/o per corrispondenza, di beni e servizi in genere nonché le aste e qualsiasi attività ad esse attinenti per via telematica.

La società, ai fini del conseguimento dello scopo sociale, potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, industriali, mobiliari e immobiliari ritenute idonee od opportune, prestare fidejussioni e garanzie reali o personali, anche a favore di terzi, e assumere partecipazioni e interessenze in altre società o imprese italiane ed estere, aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, purché tali operazioni non siano svolte in via prevalente e, trattandosi di operazioni finanziarie, queste non siano dirette alla raccolta del risparmio, né esercitate nei confronti del pubblico, e comunque svolte nel rispetto delle inderogabili norme di legge.

Sono tassativamente escluse:

- l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui all'art. 106, comma I, del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e leggi collegate;
- tutte le altre attività riservate ai sensi dello stesso del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e leggi collegate;
- l'attività professionale riservata.

Articolo 4 La società ha durata fino al 31 dicembre 2070.

CAPITALE SOCIALE

Articolo 5 Il capitale sociale è di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) diviso in quote di partecipazione ai sensi di legge.

Articolo 6 La delibera di aumento del capitale sociale può consentire il conferimento di qualsiasi elemento suscettibile

di valutazione economica, compresa la prestazione di opera o di servizi a favore della società, determinando le modalità del conferimento; in mancanza di diversa indicazione, o quando specificatamente previsto dalla legge, il conferimento deve essere eseguito in denaro.

PARTECIPAZIONI SOCIALI

Articolo 7 In caso di trasferimento delle partecipazioni sociali o di parte di esse per atto tra vivi a titolo oneroso è libero.

In caso di trasferimento di partecipazioni sociali *mortis causa*, qualora vi siano più successori i medesimi dovranno nominare un loro rappresentante comune per i rapporti con la società.

RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO

Articolo 8 Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge.

Articolo 9 L'esclusione del socio può essere deliberata solo nei casi previsti dalla legge.

In caso di esclusione per il valore della partecipazione vale quanto previsto per il caso di recesso.

FINANZIAMENTI DEI SOCI

Articolo 10 I soci possono eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, finanziamenti senza obbligo di rimborso oppure con obbligo di rimborso, onerosi o gratuiti, anche in misura non proporzionale alle rispettive partecipazioni al capitale, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla legge in materia di raccolta del risparmio ed in particolare di quanto previsto dall'articolo 2467 c.c..

DECISIONE DEI SOCI

Articolo 11 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dalle presenti norme sul funzionamento della società e sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

Le decisioni dei soci prese in conformità alla legge e al presente atto vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

Articolo 12 Sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina e la revoca degli amministratori;
- 3) l'eventuale nomina dell'Organo di Controllo e/o del Revisore;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 6) la nomina e la revoca dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- 7) le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dei soci.

Articolo 13 Le decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale, sia in prima che in seconda convocazione.

Esse possono essere adottate:

- con deliberazione assembleare;
- mediante consultazione scritta; in questo caso le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione, compresi telefax e la posta elettronica, e devono essere conservate dalla società.

Ogni socio che non sia moroso nell'esecuzione dei conferimenti ha diritto di partecipare alle decisioni e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Articolo 14 L'assemblea dei soci è regolata dalle seguenti norme:

- a) l'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in territorio italiano;
- b) l'assemblea è convocata dall'organo amministrativo con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, sia per la prima che per l'eventuale seconda convocazione, spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea; l'avviso deve essere inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione, compresi il telefax e la posta elettronica, spedito ai soci, agli Amministratori ed agli eventuali componenti l'Organo di Controllo e/o al Revisore al domicilio appositamente indicato dagli interessati o, in mancanza, a quello risultante dal Registro delle Imprese; in caso di impossibilità o inattività dell'organo amministrativo l'assemblea può essere convocata dall'eventuale organo di controllo oppure da uno qualsiasi dei soci;
- c) in ogni caso l'assemblea si intende regolarmente costituita quando è presente l'intero capitale sociale, sono presenti, oppure risulta per iscritto che sono stati informati della riunione, tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale Organo di Controllo e/o il Revisore e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento;
- d) i soci possono farsi rappresentare in assemblea da altra persona mediante delega scritta che dovrà essere conservata dalla società;
- e) il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, accerta e proclama i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale;
- f) l'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione o dal più anziano per età anagrafica degli amministratori, e in mancanza dalla persona designata dalla maggioranza degli intervenuti;

g) l'assemblea nomina un segretario, anche non socio, che ne redige il verbale, sottoscritto dallo stesso e dal presidente; nei casi previsti dalla legge e quando il presidente lo ritiene opportuno il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto.

AMMINISTRAZIONE

Articolo 15 La società è amministrata:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri;
- c) da due o più amministratori.

Il tipo di amministrazione, il numero degli amministratori e le modalità con cui essi agiscono sono stabiliti dai soci contestualmente alla nomina degli amministratori.

Gli amministratori possono essere anche non soci e sono rieleggibili.

L'organo amministrativo resta in carica fino a revoca o dimissioni oppure per la durata stabilita dai soci in sede di nomina. Gli amministratori sono revocabili in qualunque tempo con decisione dei soci, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni se la revoca dell'amministratore nominato a tempo determinato avviene senza giusta causa. Quando la società è amministrata da un consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri decade l'intero consiglio. Quando l'amministrazione è stata affidata a più amministratori, se per qualsiasi causa viene a cessare anche uno solo di essi, decadono anche gli altri. Fino alla nomina del nuovo organo amministrativo gli amministratori decaduti possono compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.

Articolo 16 L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge riserva in modo tassativo alla decisione dei soci.

L'organo amministrativo può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, institori e direttori anche generali, stabilendone i poteri.

Articolo 17 Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società di fronte ai terzi e in giudizio.

Quando la società è amministrata da un consiglio di amministrazione la rappresentanza della società spetta al Presidente ed eventualmente al Vice Presidente, se nominato e/o agli Amministratori o Consiglieri Delegati, nei limiti dei poteri agli stessi conferiti, se nominati.

Quando l'amministrazione è stata affidata a più amministratori in via disgiunta o congiunta la rappresentanza spetta agli stessi con le medesime modalità.

Articolo 18 Il consiglio di amministrazione è regolato dalle

seguenti norme:

a) il consiglio, qualora non vi abbiano provveduto i soci in sede di nomina, elegge tra i suoi componenti il presidente ed eventualmente un vice presidente, che esercita le funzioni del primo in caso di sua assenza o impedimento, e può nominare uno o più consiglieri e/o amministratori delegati determinandone i poteri nei limiti previsti dalla legge;

b) il consiglio si riunisce nella sede sociale o altrove, purché in territorio italiano, quando il presidente lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta in forma scritta da almeno un amministratore;

c) il consiglio è convocato dal presidente mediante comunicazione scritta contenente la data, il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno, inviata a tutti gli amministratori e ai componenti dell'eventuale Organo di Controllo e/o al Revisore, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, e in caso di particolare urgenza almeno ventiquattro ore prima; la comunicazione può essere inviata anche a mezzo telefax o posta elettronica; la comunicazione è inviata al domicilio risultante dai libri sociali o, in mancanza, a quello risultante dal Registro delle Imprese; in caso di impossibilità o inattività del presidente il consiglio può essere convocato da uno qualsiasi degli amministratori;

d) in mancanza di formale convocazione il consiglio delibera validamente quando sono presenti tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale Organo di Controllo e/o il Revisore;

e) le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica;

f) il consiglio di amministrazione nomina un segretario, anche estraneo al consiglio, che redige il verbale delle deliberazioni e lo sottoscrive insieme al presidente;

g) le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta; in tal caso le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione, compresi telefax e la posta elettronica, e devono essere conservate dalla società.

Articolo 19 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio; inoltre i soci possono assegnare loro un compenso annuale, in misura fissa e/o proporzionale agli utili di esercizio, e riconoscere un'indennità per la cessazione dalla carica per scadenza o revoca del mandato, da accantonare in una apposita voce dello stato patrimoniale, anche mediante l'accensione di contratti di capitalizzazione o di assicurazione.

ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 20 I soci, qualora lo ritengano opportuno o quando si verificano le condizioni previste dalla legge, nominano un

organo di controllo monocratico ai sensi dell'articolo 2477 del codice civile e/o un Revisore. Ove nominato, l'organo di controllo monocratico avrà competenze e poteri previsti, per il Collegio Sindacale, dalla disciplina legislativa in materia di società per azioni, ed eserciterà anche il controllo legale dei conti.

BILANCIO ED UTILI

Articolo 21 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. L'organo amministrativo provvede alla formazione del bilancio e lo presenta ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio può essere presentato ai soci per l'approvazione entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

Articolo 22 Gli utili netti dell'esercizio, una volta detratta la parte di essi destinata a riserva legale come previsto per legge, sono distribuiti ai soci, salva una diversa decisione degli stessi.

TITOLI DI DEBITO

Articolo 23 La società può emettere titoli di debito, in conformità a quanto previsto dalla legge, in seguito a decisione dei soci assunta con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.

SCIoglIMENTO

Articolo 24 Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento, le norme della liquidazione, la nomina del liquidatore o dei liquidatori, saranno stabilite dall'assemblea, osservate le disposizioni di legge.

NORMA DI RINVIO

Articolo 25 Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme di legge."

TITOLO 4 - NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI

La società sarà amministrata da un Amministratore unico nominato nella persona di: **BERTANI Thomas**, meglio generalizzato nella costituzione delle parti del presente atto.

Il nominato Amministratore Unico signor **BERTANI Thomas**, accetta la carica come sopra conferita e chiede l'iscrizione della propria nomina nel competente Registro Imprese, dichiarando di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge per l'assunzione di tale carica, e quindi richiede a me Notaio di espletare i relativi adempimenti.

L'organo amministrativo durerà in carica a tempo indeterminato.

TITOLO 5 - INDIRIZZO DELLA SEDE AI FINI DELL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Ai soli fini dell'articolo 111 ter delle disposizioni di

attuazione del codice civile, le parti dichiarano che l'indirizzo ove è posta la sede della società è il seguente: San Pietro in Cariano (VR), Via Santa Caterina da Siena n. 22.

TITOLO 6 - PRIMO ESERCIZIO

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2015 (duemilaquindici).

TITOLO 7 - DISPOSIZIONI ATTUATIVE E SPESE

Il comparente da atto che il conferimento è avvenuto tramite trasferimento dall'indirizzo individuato nel protocollo della rete peer to peer Bitcoin "1CXGwYxPo7SANCjuJNC3f16MZN2NjhKvxA" all'indirizzo "17Pmk7rGGXKopNff8boxyBxyKowEB2tocP" della rete Bitcoin (avente quale identificativo univoco della transazione "756ca57287aadcb2d332b45e27035a41d52aa802757f0e1210482208a3927c6"), la cui chiave privata è in possesso dell'Organo Amministrativo nominato con il presente atto costitutivo.

Le spese del presente atto e consequenziali fanno carico alla società qui costituita ed ammontano presuntivamente a circa Euro 1800.

Di quest'atto, parte scritto di mia mano e parte dattiloscritto da persona di mia fiducia in cinque fogli per venti facciate fin qui, ho dato io Notaio lettura al comparente, che lo dichiara conforme alla sua volontà e con me si sottoscrive alle ore 13 (tredici) in calce ed a margine.

firmato:

Thomas Bertani

Giacomo Pieraccini Notaio L.S.